

Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'ingegneria civile – Errata corrige C1 del regolamento SIA 103:2003

Numero di riferimento:
SN 508103-C1:2003 it

Valida a partire da: 2013-07-01

Editore:
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
Casella postale
8027 Zurigo

Errata corrige C1 del regolamento SIA 103:2003 it (1^a edizione 2004-02)

| Pag. | Cifra/ Figura | Finora (Gli errori sono indicati in grassetto e barrati) | Correzione (Le correzioni sono indicate in grassetto e corsivo) |
|------|---------------|---|---|
| 54 | 7.2.1 | $T_m = B \times p/100 \times n \times q/100 \times r$ | $T_m = B_a \times p/100 \times n \times q/100 \times r$ |
| 59 | 7.13.2 | Questa disposizione non vale per le ripetizioni di singoli elementi portanti o per parti di un'opera intera. Queste ripetizioni devono essere considerate per determinare il grado di difficoltà per calcolare l'onorario (H, art. 7.4). | Questa disposizione non vale per le ripetizioni di singoli elementi portanti o per parti di un'opera intera. Queste ripetizioni devono essere considerate per determinare il grado di difficoltà (<i>n, art. 7.7</i>). |
| 60 | 7.16.2 | Se l'ingegnere incaricato della direzione generale assume anche incarichi quale specialista, valgono le disposizioni dell' articolo 7.16.2. | Se l'ingegnere incaricato della direzione generale assume anche incarichi quale specialista, valgono le disposizioni dell' <i>articolo 7.15.2.</i> |
| 60 | 7.16.3 | Nel caso di opere o impianti composti principalmente di strutture portanti secondo la loro funzione e destinazione (p. es. ponti, muri di sostegno, ecc.), la relativa prestazione dell'ingegnere non è considerata attività quale specialista ai sensi dell' articolo 7.16.2. | Nel caso di opere o impianti composti principalmente di strutture portanti secondo la loro funzione e destinazione (p. es. ponti, muri di sostegno, ecc.), la relativa prestazione dell'ingegnere non è considerata attività quale specialista ai sensi dell' <i>articolo 7.15.2.</i> |